



Tribunale Ordinario di Catanzaro

Ufficio del Dirigente

Tel. 0961885490 - e-mail: antonino.abrignani@giustizia.it

Prot. 1 Emulgar
Prot. 329 int. /11

AL SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ALLA DOTT.SSA SANDRA ALLEVATO

DIRETTORE CANCELLERIA GIP/GUP

E p.c.

AL PRESIDENTE DI SEZIONE GIP/GUP DOTT.SSA REILLO GABRIELLA

AL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE - DOTT. NERI GIUSEPPE

AL DOTT. SERGIO VIGNOLA

DIRETTORE CANCELLERIA I SEZIONE PENALE

SEDE

*Si invita per il portuor
Cano seziona buone colle OO.SS.
fontanella ed alle Ros. M. Sede.*
IL DIRIGENTE
Don. Antonio ABRIGNANI

OGGETTO: Servizi personale di assistenza. Durata udienze penali. Lavoro straordinario - Nota del cancelliere Dott.ssa Paola Mondello Cancelleria Ufficio GIP/GUP.

Con riferimento alla nota del 18/10/2011 a firma del cancelliere Dott.ssa Paola Mondello, relativa all'oggetto, e che ad ogni buon fine allego alla presente, faccio rispettosamente rilevare che la problematica della durata massima giornaliera delle udienze è stata da me affrontata e chiarita di recente nella relazione personale datata 8-10-2011 (protint. 329/11), fatta pervenire alla S.V. in occasione della predisposizione delle nuove tabelle organizzative ed alla quale rinvio, per la parte che qui ci riguarda.

Tuttavia, nel ribadire ancora una volta che la durata massima della prestazione lavorativa dei cancellieri d'udienza (compreso lo straordinario) prescritta dalla normativa (*Directive comunitarie, art. 19, CCNL 1994/1997, attualmente vigente, e circolare ministeriale del 20.02.1997, n. 1810/S/pp/1482*) non può tassativamente superare le dieci ore, essendo il lavoratore titolare di un intangibile diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, che presuppone il necessario riposo giornaliero per il recupero delle energie psico-fisiche, al fine di evitare il rischio di infortuni sul lavoro o malattie dipendenti da causa di servizio, con conseguente responsabilità patrimoniale del datore di lavoro, preciso che il dipendente ha, in base alla contrattazione collettiva, l'obbligo di assicurare la sua ordinaria prestazione di lavoro per 36 ore settimanali (con orario di regola articolato da lunedì a venerdì su 5 giorni, di cui tre di 6 ore giornaliere e due di 9, ovvero su 6 giorni da lunedì a sabato) e che, ai sensi dell'art. 26 C.C.N.L. del 16.5.2001, le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

Da quanto rilevato, deriva che la normativa legislativa e la circolare ministeriale richiamate dallo scrivente sul limite massimo di prestazione lavorativa esigibile, come risulterà evidente alla S.V., è chiara e tassativa e non lascia spazi ad interpretazioni diverse.

I tempi di durata delle udienze, oltre modo dilatati, a mio modesto avviso, possono dipendere in generale da fattori diversi, quali il formalismo delle procedure, la condotta degli "attori" del processo, la produttività e la capacità di gestire i tempi del processo, tutti aspetti che esulano dalle mie competenze e sui quali mi astengo dal formulare giudizi personali o esprimere opinioni, trattandosi di problematiche la cui risoluzione dipende, a mio parere, da precise scelte strategiche spettanti alle Autorità politiche o ad altri superiori organi istituzionali.

Mi permetto, infine, di richiamare l'attenzione della S.V. al fine di valutare con la dovuta prudenza la problematica in questione per le implicazioni in termini di responsabilità che ne potrebbero derivare, attesa la rilevanza delle posizioni soggettive coinvolte e l'imprescindibilità dell'osservanza delle politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro. A questo riguardo, mi preme ricordare che il decr.lgs n. 81/2008 e tutta la disciplina giuridica connessa attribuiscono al Capo dell'Ufficio Giudiziario, in qualità di "datore di lavoro" l'obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e psichica dei dipendenti, mentre riserva allo scrivente dirigente amministrativo il potere (e la responsabilità) di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali nei limiti delle disponibilità assegnate (d. lgs. 240/06).

Consapevole che Lei ed i suoi colleghi magistrati, quali principali garanti dell'applicazione ed osservanza delle leggi, sarete sicuramente attenti a tutelare, oltre che l'interesse primario della giustizia, anche il bene altrettanto fondamentale della salute, La saluto col massimo rispetto e cordialità.

Catanzaro 19 ottobre 2011

IL DIRIGENTE
Dott. Antonio AMARANTINI